

Milano



Comune
di Milano

Regolamento delle Commissioni Consiliari

Regolamento delle Commissioni Consiliari

Approvato dal Consiglio Comunale in data 26.9.1994 con deliberazione n. 279/94 (inviata al CO.RE.CO. il 31.10.1994, pubblicata all'Albo Pretorio dal 3.10.1994 al 18.10.1994, divenuta esecutiva dal 25.10.1994, ai sensi dell'art. 46, I comma della Legge 142/90).

INDICE

Art. 1	Istituzione e cessazione	Pag. 3
Art. 2	Nomina dei commissari	Pag. 3
Art. 3	Rappresentanza dei Gruppi Consiliari nelle Commissioni	Pag. 4
Art. 4	Presidenza e segreteria	Pag. 4
Art. 5	Compiti	Pag. 5
Art. 6	Competenze per materia	Pag. 6
Art. 7	Convocazione	Pag. 6
Art. 8	Validità delle sedute e delle votazioni	Pag. 7
Art. 9	Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori	Pag. 8
Art. 10	Verbali delle riunioni	Pag. 9
Art. 11	Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi	Pag. 9
Art. 12	Pubblicità delle sedute	Pag. 10
Art. 13	Partecipazione alle Commissioni Consiliari e sostituzione dei componenti	Pag. 11
Art. 14	Disposizioni di rinvio	Pag. 11

Art. 1 – Istituzione e cessazione.

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari permanenti e determina, per ciascuna di esse, le materie di competenza ed il numero dei componenti, in relazione a quanto previsto dallo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento, istituire nuove Commissioni permanenti o modificare le competenze di quelle esistenti.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica sino alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
4. Le Commissioni – con la maggioranza dei 2/3 dei componenti – possono istituire sotto Commissioni o gruppi di lavoro al loro interno per argomenti di particolare specificità.
5. Il Consiglio Comunale può istituire – a maggioranza assoluta – Commissioni non permanenti di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Quando ne facciano richiesta almeno 2/5 dei Consiglieri vengono istituite Commissioni d'inchiesta.

Art. 2 – Nomina dei commissari.

1. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri comunali designati, entro dieci giorni dalla costituzione, dai Presidenti dei Gruppi Consiliari. Le designazioni sono inviate dai Presidenti dei Gruppi Consiliari al Presidente del Consiglio e da questi comunicate al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla loro trasmissione.
2. I membri di Commissioni non permanenti sono nominati dal Consiglio Comunale con il provvedimento istitutivo della Commissione stessa, su designazione dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
3. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

4. I Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti delle quali non fanno parte, senza diritto di voto e al gettone di presenza.

5. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Presidente del gruppo consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere con la procedura prevista al Comma I per le Commissioni permanenti e con quella di cui al comma II per le Commissioni non permanenti.

6. Ogni Consigliere può farsi sostituire nelle sedute delle Commissioni permanenti da un altro consigliere del suo gruppo, mediante delega scritta.

Art. 3 – Rappresentanza dei Gruppi Consiliari nelle Commissioni.

1. Il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso.

I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo, senza attribuzione di frazioni di voto.

Ai fini dell'attribuzione dei voti eventualmente residuati da tale ripartizione, il Presidente attesta l'arrivo dei singoli Consiglieri e attribuisce i voti secondo l'ordine di presentazione dei Consiglieri stessi alle sedute.

2. I Consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo partecipano e votano nelle sedute delle Commissioni; il numero dei voti attribuiti a ciascuno di loro è pari ad uno.

Art. 4 – Presidenza e segreteria.

1. Le Commissioni eleggono tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. La presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano tra i partecipanti qualora siano assenti il Presidente e il Vice Presidente o si tratti della seduta di insediamento della Commissione.

4. Su tutte le questioni, anche interpretative del presente Regolamento, che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari, decide il Presidente e, in caso di opposizione da parte di Consiglieri che rappresentano almeno 10 voti, l'Ufficio di Presidenza.

5. Il Segretario delle Commissioni è un funzionario del Comune.

Art. 5 – Compiti.

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:

- a) svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del Consiglio Comunale;
- b) esaminare e approfondire questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale, dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco;
- c) formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.

2. L'Ufficio di Presidenza invia alle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione sulle quali ritiene opportuno che venga espresso parere.

3. I termini per l'esame dei provvedimenti demandati alle singole Commissioni sono stabiliti dai Presidenti delle stesse.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta e sulla attività degli Uffici del Comune, degli Enti, Aziende ed Organismi a cui il Comune partecipa.

5. Su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni presentano al Consiglio Comunale un programma iniziale ed un bilancio della loro attività.

Art. 6 – Competenze per materia.

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutti i problemi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende municipalizzate, degli Enti e delle Società a partecipazione comunale, in relazione alle materie a ciascuna di esse attribuite.
2. Le attività svolte dalle sottocommissioni o dai gruppi di lavoro sono sempre sottoposte all'approvazione della Commissione.
3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
4. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso.

Art. 7 – Convocazione.

1. Le Commissioni sono convocate in Palazzo Marino, tramite l'Ufficio Commissioni Consiliari, dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta del Presidente del Consiglio o di un numero di componenti di ogni Commissione che rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio Comunale, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste. In caso di mancata convocazione entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dei richiedenti, provvede il Presidente del Consiglio. La convocazione in sede diversa da Palazzo Marino, ovvero l'effettuazione di sopralluoghi e visite, devono essere concordati tra il Presidente della Commissione competente per materia ed il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente della Commissione fissa il programma dei lavori nonché il giorno e l'ora della seduta e l'elenco delle persone invitate ad intervenire. Su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente provvede all'inserimento nell'ordine del giorno di determinati argomenti.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo, è comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della riunione a:

- componenti della Commissione;
- Sindaco, Presidente del Consiglio e Assessori;
- Presidenti dei Gruppi Consiliari, anche per gli altri Consiglieri appartenenti al gruppo;
- Segretario Generale e Direttore del Settore competente per materia. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

4. I testi delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della Commissione devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, se non già in precedenza comunicati.

5. L'avviso di convocazione delle Commissioni, con specificazione per ciascuna di esse della data, dell'ora, del programma dei lavori e del carattere pubblico della seduta, è portato a conoscenza dei cittadini mediante affissione sia all'Albo Pretorio, sia presso le sedi dei Consigli di Zona, sia presso l'Ufficio Informazioni in Galleria Vittorio Emanuele, entro il venerdì di ogni settimana.

In caso di urgenza la comunicazione di cui sopra dovrà avvenire contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione.

6. Le Commissioni non si possono riunire durante le sedute del Consiglio Comunale e contemporaneamente alla convocazione di altre Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 – Validità delle sedute e delle votazioni.

1. La seduta è validamente costituita non appena raggiunto il numero di 6 Consiglieri.

2. Trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta.

3. Dopo due riunioni consecutive andate deserte, le proposte di deliberazione iscritte nel programma dei lavori vengono discusse direttamente in Consiglio Comunale.

4. La Commissione decide validamente con la presenza di un numero di Consiglieri che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli calcolati a' sensi dell'art. 3.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio palese con le stesse modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, salvo i casi concernenti persone, che devono avvenire a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso ciascun componente la Commissione vota utilizzando tante schede quanti sono i componenti il Consiglio Comunale dallo stesso rappresentati.

6. La proposta di deliberazione approvata all'unanimità dalla Commissione viene posta in votazione in Consiglio Comunale senza discussione.

7. I quorum di due o più Commissioni congiunte sono costituiti dalla sommatoria dei quorum delle singole Commissioni.

8. Le risultanze delle Commissioni vengono comunicate al Presidente del Consiglio.

Art. 9 – Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori.

1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari per dare comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori.

2. Gli Assessori partecipano alle sedute di commissione che trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno e che riguardano il proprio Settore.

3. La presenza del Sindaco o dell'Assessore delegato è obbligatoria:

- a) qualora venga richiesta da almeno due terzi della rappresentanza consiliare calcolata ai sensi dell'art. 3;
- b) qualora una proposta di deliberazione consiliare, già discussa e restituita con osservazioni dalla Commissione, venga riproposta nello stesso testo.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la richiesta della Commissione affinché concordi con il Sindaco la data dell'audizione.

Art. 10 – Verbali delle riunioni.

1. I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario, contengono unicamente le decisioni dettate dal Presidente relative ad ogni singolo argomento previsto nel programma dei lavori, nonché le dichiarazioni dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.

2. L'approvazione del verbale è fatta — di norma — entro le tre sedute successive. Il verbale è depositato presso la segreteria dell'Ufficio Commissioni Consiliari, copia dello stesso può essere rilasciata a richiesta dei Consiglieri.

3. I Consiglieri, previa richiesta scritta, possono ottenere anche copia, su nastro magnetico, delle registrazioni delle sedute. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione presenti alla seduta, il Presidente dispone per la trascrizione integrale del verbale.

4. I nastri, riportanti le sedute delle Commissioni, sono conservati fino al termine dei due anni successivi la scadenza del mandato amministrativo.

5. Nelle Commissioni di indagine deve essere redatto il verbale della discussione mediante trascrizione integrale da nastro registrato. Qualora la Commissione si svolga al di fuori della propria sede, il Presidente della Commissione – con l'accordo dei membri presenti che rappresentino almeno un quarto dei componenti il Consiglio Comunale – può disporre che si rediga il solo sommario processo verbale della discussione e dell'attività svolta.

Art. 11 – Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi.

1. Ogni Commissione può chiedere pareri ad altre Commissioni.

2. Le Commissioni possono chiedere – previo accordo con il Presidente del Consiglio Comunale – al Sindaco, agli Assessori o direttamente agli uffici competenti, che sono tenuti a fornire al più

presto, informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione.

3. I Funzionari del Comune, gli Amministratori e i Dirigenti di Enti, Aziende ed Organismi cui il Comune partecipa, possono intervenire su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

4. L'audizione in Commissione di persone estranee all'Amministrazione può essere richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri, calcolati ai sensi dell'art. 3, e in collaborazione con il Presidente della Commissione ed il Presidente del Consiglio Comunale.

5. La Commissione, qualora ritenga di avvalersi della collaborazione di Esperti, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio precisando l'oggetto della consulenza, le motivazioni della richiesta ed i criteri di scelta.

6. L'Ufficio di Presidenza, accertati i criteri di scelta dei consulenti conformi ai principi statutari e la disponibilità della spesa nei fondi per il funzionamento del Consiglio Comunale, trasmette le richieste di consulenza al Sindaco per i necessari provvedimenti formali. Nell'ipotesi di consulenze gratuite, il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio sulle procedure seguite e sull'oggetto delle consulenze stesse.

Art. 12 – Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo contraria deliberazione, a tutela del diritto alla riservatezza delle persone.

2. La pubblicità delle sedute delle Commissioni viene assicurata attraverso l'uso di mezzi audiovisivi a circuito interno. Nel caso di mancanza o inefficienza di tali strumenti, i Presidenti garantiscono comunque la pubblicità delle sedute.

3. Le sedute delle Commissioni d'indagine non sono pubbliche, salvo che la pubblicità non sia richiesta da un numero di commissari che rappresenti i tre quarti dei componenti il Consiglio Comunale.

4. Le sedute delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro non sono – di norma – pubbliche.

Art. 13 – Partecipazione alla Commissione Consiliare e sostituzione dei componenti.

1. Ogni Consigliere partecipa alle sedute della Commissione consiliare nella quale è stato designato.

2. Le sostituzioni nelle Commissioni permanenti sono comunicate in forma scritta dai Presidenti dei Gruppi Consiliari al Presidente del Consiglio che ne informa il Consiglio Comunale nella prima seduta.

Art. 14 – Disposizione di rinvio.

1. Ove non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle Commissioni Consiliari sono applicabili le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

*Finito di stampare nel mese di giugno 2006
dalla Civica Stamperia – Via Friuli, 30*